



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
(Approvato dal C.d.A. con delibera n. 39 del 01/04/2014 -
Modificato con delibera del C.d.A. n. 121 del 06/12/2022)

Articolo 1 (Finalità ed ambito di applicazione)

1. Per il conseguimento dei propri scopi statutari l'Azienda Gestione Edifici Comunali (in seguito "AGEC" o "Azienda") può avvalersi di consulenti ed esperti mediante conferimento di incarichi nelle forme del lavoro autonomo (contratto d'opera, prestazione d'opera intellettuale) o parasubordinato (es: contratto a progetto).
2. L'affidamento degli incarichi deve avvenire nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità ed imparzialità sulla base di meccanismi oggettivi e trasparenti.
3. Il presente Regolamento definisce e disciplina i criteri, i requisiti e le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di cui sopra, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento.

Articolo 2 (Presupposti degli atti di incarico)

1. I presupposti per il conferimento degli incarichi ai sensi del presente Regolamento sono i seguenti:
 - a. l'oggetto della prestazione deve corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati da AGECE, nonché risultare coerente con gli scopi e le esigenze di funzionalità dell'Azienda stessa;
 - b. AGECE deve avere preliminarmente accertato - con le modalità di cui al successivo art. 3 - l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al proprio interno e la conseguente necessità, adeguatamente motivata, di acquisire prestazioni esterne, con riferimento esemplificativo e non esaustivo alle seguenti ipotesi:
 - carenza od insufficienza dell'organico che non consenta di garantire il tempestivo ed efficace adempimento delle funzioni dell'Azienda;
 - esigenze di carattere straordinario od eccezionale che richiedano competenze professionali afferenti a materie ad elevato grado di complessità e specializzazione;
 - sussistenza di un conflitto d'interessi, attuale o potenziale, in capo ai professionisti interni;
 - altre situazioni oggettive e comprovate che rendano necessario il ricorso a incarichi professionali esterni.
 - c. la prestazione deve essere altamente qualificata;
 - d. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso dell'incarico da conferire.

Articolo 3 (Individuazione del fabbisogno e modalità di accertamento dei presupposti per il conferimento di incarichi)

1. Al fine di dare avvio alla procedura di affidamento dell'incarico, il Direttore Generale dovrà procedere:
 - a. all'individuazione dello specifico fabbisogno dell'Azienda e alla determinazione della professionalità richiesta;
 - b. ad una puntuale azione ricognitiva circa l'inesistenza ovvero l'insufficienza delle risorse già disponibili all'interno dell'Azienda e all'indicazione della motivazione, congrua ed adeguata, che implica il ricorso all'affidamento dell'incarico all'esterno.

Articolo 4 (Procedimento)

1. Il Direttore Generale determina con proprio atto:
 - a. l'oggetto, la durata ed il luogo di esecuzione della prestazione;
 - b. i requisiti tecnici, culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - c. i criteri che si intendono utilizzare per la scelta dell'incaricato;
 - d. il compenso stabilito, previa verifica della disponibilità di budget.
2. Con il medesimo atto viene approvato un avviso contenente gli elementi di cui al precedente comma 1, che sarà inoltrato da AGECE ad almeno tre professionisti, individuati a rotazione nell'ambito dell'Albo di cui infra all'art. 6, qualora istituito.
3. L'avviso di cui al precedente comma 2 sarà pubblicato del sito web di AGECE qualora non sia stato istituito l'Albo di cui infra all'art. 6 o nell'ipotesi in cui, ricorrendo alle modalità di ricerca di cui al predetto comma 2, non sia stato possibile individuare almeno tre professionisti in possesso delle specifiche competenze richieste per l'incarico, ovvero ancora in ogni caso di conferimento di incarichi di importo pari o superiore a Euro 40.000.

Articolo 5 (Procedura comparativa)

1. Sono requisiti necessari per la partecipazione alla procedura comparativa:
 - a. il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - b. il godimento dei diritti civili e politici;
 - c. il non aver riportato condanne penali definitive per reati non colposi e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;



- d. il possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta; si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratto d'opera o attività che debbono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi, da soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, o da soggetti che svolgono attività altamente qualificate, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;
 - e. il possesso in genere dei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione.
2. La procedura comparativa consiste in una selezione per titoli e per svolgimento di colloqui individuali atti a verificare la sussistenza dei richiesti requisiti di professionalità e affidabilità, attesa la natura essenzialmente fiduciaria dell'incarico.
 3. Nell'avviso di selezione è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri predeterminati, oggettivi, certi e trasparenti, attraverso i quali verrà effettuata la comparazione.
 4. In data successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva, con determina del Direttore Generale, sarà nominata la Commissione giudicatrice composta da componenti esperti della materia privi di situazioni di conflitto di interessi, saranno specificati i termini e le modalità di svolgimento della selezione e quant'altro ritenuto utile e opportuno.
 5. La Commissione procede alla valutazione dei curricula e/o delle offerte presentate tenendo conto, in particolare:
 - a. della qualificazione professionale del candidato;
 - b. delle esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e del grado di conoscenza delle normative di settore;
 - c. di eventuali riduzioni sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
 - d. di ulteriori elementi legati alla specificità dell'attività oggetto di incarico.
 6. L'Azienda renderà noto il conferimento dell'incarico mediante comunicazione personale indirizzata al candidato vincitore della selezione, nonché mediante pubblicazione dell'esito della procedura sul sito web, dando inoltre corso ad eventuali ulteriori oneri di pubblicazione di legge.

Articolo 6 (Albo dei professionisti)

1. È in facoltà dell'Azienda predisporre l'Albo dei professionisti, suddiviso per tipologie di incarico, dal quale attingere per gli affidamenti da effettuarsi ai sensi del presente Regolamento.



2. La formazione dell'Albo dei professionisti avviene previa adeguata pubblicità da effettuarsi mediante pubblicazione di avviso sul sito web aziendale. L'avviso, oltre ad indicare le modalità ed i requisiti per l'iscrizione all'Albo, deve contenere informazioni in ordine ai limiti di validità dello stesso, sia di carattere temporale che di importo di affidamento, nonché alle modalità di formazione e di utilizzo da parte dell'Azienda.
3. L'Albo dei professionisti ove istituito, è retto da un apposito regolamento, il quale prescrive le modalità di accesso e permanenza degli operatori e ne detta i criteri di funzionamento, aggiornamento, selezione e cancellazione, ed indica chiaramente il criterio di rotazione da adottare nella scelta dei professionisti iscritti, conformemente ai principi stabiliti dalla legge.
4. L'Albo resta sempre aperto all'iscrizione dei professionisti dotati dei requisiti richiesti dall'Azienda ed è periodicamente aggiornato, con cadenza almeno annuale.
5. L'Azienda può procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dal professionista richiedente l'iscrizione all'Albo.
6. L'iscrizione all'Albo non è, in ogni caso, condizione necessaria per l'affidamento degli incarichi oggetto del presente Regolamento.

Articolo 7 (Affidamento dell'incarico e relativa disciplina)

1. L'incarico conferito viene formalizzato mediante un atto di natura contrattuale, eventualmente concluso anche per corrispondenza, nel quale sono specificati gli obblighi delle parti.
2. L'incarico è conferito sotto la condizione della permanenza in capo al soggetto incaricato dei requisiti generali e professionali disposti dal presente regolamento.
3. Il disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta, contiene, in via esemplificativa, i seguenti elementi al fine di rendere in forma chiara il contenuto e compatibilmente con la normativa giuslavoristica:
 - a. le generalità del contraente;
 - b. la precisazione della natura della prestazione;
 - c. il termine di esecuzione della prestazione e/ o di durata dell'incarico;
 - d. il luogo in cui viene svolta la prestazione;
 - e. l'oggetto della prestazione;
 - f. le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
 - g. l'ammontare del compenso per la collaborazione e gli eventuali rimborsi spese;
 - h. le modalità di pagamento del corrispettivo;



- i. la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
 - j. il foro competente in caso di controversie;
 - k. le modalità di trattamento dati personali e i diritti dell'interessato.
4. In caso di delega, dell'avvenuto conferimento dell'incarico viene data notizia, a cura del delegato, al Direttore Generale.

Articolo 8 (Esclusioni)

1. Il presente regolamento non si applica:
 - a. agli incarichi ai componenti degli organismi di controllo interni;
 - b. agli incarichi ai componenti delle commissioni o gruppi di lavoro di natura temporanea istituiti per il conseguimento degli scopi statutari;
 - c. a tutte le forme contrattuali di cui al D.Lgs. 276/03;
 - d. alla partecipazione di esperti, in qualità di relatori o docenti, a convegni o seminari organizzati da AGECS;
 - e. agli incarichi conferiti per la rappresentanza ed il patrocinio legale nei giudizi dinanzi alle autorità giudiziarie;
 - f. ad affidamenti riconducibili nell'ambito di applicazione del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii in quanto aventi natura di contratti di appalto e ad ogni altra tipologia di affidamento soggetta a speciale disciplina di legge e sottratta all'autonomia regolamentare dell'Azienda.
2. In deroga a quanto previsto nei precedenti articoli, possono essere conferiti incarichi in via diretta, ovvero senza esperimento procedura comparativa, nei seguenti casi:
 - a. per ragioni di economicità, quando l'importo dell'incarico, al netto di IVA e di eventuali contributi obbligatori, sia inferiore a 40.000 Euro;
 - b. quando non abbiano avuto esito positivo le procedure comparative adottate ai sensi dei precedenti articoli;
 - c. quando, per la peculiare natura dell'incarico, per l'oggetto della prestazione ovvero per le conoscenze, abilità e qualificazioni richieste, la scelta professionista o prestatore d'opera debba necessariamente essere basata su un rapporto fiduciario;
 - d. per attività comportanti prestazioni di natura consultiva, artistica, artigianale, culturale o scientifica tali da non consentire forme di comparazione con riguardo alla natura dell'incarico, all'oggetto della prestazione ovvero alle abilità e qualificazioni richieste;



- e. in casi di particolare e comprovata urgenza, dovuta a esigenze imprevedibili documentate dal Direttore Generale che non rendano possibile il previo esperimento delle procedure comparative.
3. In questi casi, nel rispetto del principio di rotazione e di non continuità dei rapporti di consulenza o collaborazione, al professionista non sarà possibile affidare ulteriori incarichi aventi il medesimo oggetto per almeno i due anni successivi alla conclusione del precedente incarico professionale. E' possibile derogare al suddetto principio, solo previa adeguata motivazione che illustri compiutamente le ragioni per le quali non risultino alternative praticabili al nuovo affidamento al precedente professionista.

Articolo 9 (Pubblicità)

1. Ai sensi del D.Lgs n.33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) Agec provvede alla pubblicazione, in apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale, dei dati e delle informazioni relative ai “Consulenti e Collaboratori.” nei termini e con le modalità previste dalla citata normativa e dai provvedimenti e indicazioni fornite in merito dagli Enti preposti (es: Anac)

Articolo 10 (Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione del medesimo da parte del Consiglio di Amministrazione di AGECE ed è reso pubblico mediante la pubblicazione sul sito web.

